

## Raccordo fra fondi di Integrazione salariale e contributo di solidarietà

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 40/3763 del 18 Febbraio 2016, ha precisato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai Fondi sopra citati, o al contributo di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.

.....

In merito alla disciplina relativa ai contratti di solidarietà, di cui all'art. 5 del decreto 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 236/1993, n. 236 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, il Ministero ha precisato quanto segue.

Come abbiamo già avuto modo di ricordarVi, per espressa previsione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148, a decorrere dal 1° Luglio 2016, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 viene integralmente abrogato, pertanto l'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane il 30 Giugno 2016.

Inoltre, la legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto all'art. 1, comma 305, il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto legge 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993 nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e ha disciplinato termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ovvero:

- contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 Ottobre 2015:
  saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti.
- contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 Ottobre 2015:
  saranno applicati comunque non oltre la data del 31 Dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.





La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trova applicazione, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al **fondo di solidarietà residuale** (che a decorrere dal 1° Gennaio 2016 ha assunto la denominazione di **fondo di integrazione salariale**), i quali, pertanto, dal 1° Gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015

Dopo queste premesse, il Ministero ha precisato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto legge 148/1993 (Legge 236/1993) nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.

Inoltre, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 citato ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze dei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.

Visto l'elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell'artigianato che della somministrazione di lavoro, si ritiene di dover riconoscere la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, ribadendo sempre i limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.

Sarà cura dell'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

## Quindi:

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà.





Con la circolare il Ministero ha inoltre ritenuto di dover riconoscere la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e questo in considerazione dell'elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell'artigianato che della somministrazione di lavoro.